MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO12 luglio 2016

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita' di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (16A05823) (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 di concerto con

 IL MINISTRO DEL LAVORO

 E DELLE POLITICHE SOCIALI

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive

modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro» e, in particolare, gli articoli 40, 41 e 58;

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede la

soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative

funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e del Ministero della salute;

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212;

 Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto 9

luglio 2012, il quale prevede che sentite le associazioni

scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi

dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli

allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati;

 Acquisite le proposte del tavolo di lavoro costituito presso la

Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il compito di

procedere, con il contributo delle associazioni scientifiche di

settore, all'analisi dei dati trasmessi dai medici competenti con

l'allegato 3B pervenuti sino al 30 settembre 2014, per individuare le

modifiche da apportare per migliorare la qualita' dei dati raccolti

con lo stesso allegato e la loro fruibilita' per una prevenzione piu'

efficace;

 Acquisita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla

seduta del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 96/CSR);

 Decreta:

 Art. 1

 1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via

telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la

predetta piattaforma,»;

 b) all'allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008)

nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta

del giudizio di idoneita' alla mansione» sono soppresse le parole

«Firma del lavoratore» e la nota 13;

 c) l'allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008)

«Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» e' sostituito

dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 12 luglio 2016

 Il Ministro della salute

 Lorenzin

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Poletti

Allegato

 «Allegato II

 (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008)

 Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni

 relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori»

